

19 Luglio 2010, ore 15:19

Tre recenti interventi del Ministero del lavoro (III) **Trasferta, calcolo dell'imponibile fiscale e contributivo**

Il percorso dedicato ai tre recenti interventi del Ministero del lavoro sulla trasferta si conclude con il quadro normativo sul trattamento fiscale e contributivo delle relative indennità.

di Guglielmo Anastasio

Com'è noto, dal 1.1.1998, il concetto di imponibile fiscale (al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie) coincide con quello contributivo ed assicurativo e, pertanto, la seguente disciplina sarà valida ai fini del calcolo di tutte e tre le tipologie di prelievi.

L'art. 51, comma 5, Tuir, prevede diversi regimi fiscali, in ordine alle somme percepite in occasione di trasferte, a seconda della natura e delle caratteristiche della stessa:

rimborso forfettario

le indennità per le trasferte fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito del lavoratore fino alla cifra di € 46,48 al giorno (77,47 per le trasferte all'estero); tale limite va computato al netto delle spese di viaggio e di trasporto sempre che rimborsate analiticamente. Le somme eccedenti tale limite sono assoggettate alle varie tipologie di prelievi.

rimborso misto

è il caso della corresponsione dell'indennizzo combinato ad un rimborso spese. A tal proposito occorre distinguere tre fattispecie:

1. nell'ipotesi di indennizzo + rimborso spese per vitto o alloggio, la soglia dei 46,40 € si riduce di un terzo (30,99

euro), mentre, qualora siano rimborsate entrambe, tale riduzione ammonterà a due terzi (15,49 euro). In ogni caso, tali rimborsi (purchè documentati) non concorrono a formare il reddito.

2. nell'ipotesi di indennizzo + rimborso delle spese per il viaggio e trasporto, la franchigia di 46,40 € rimane immutata; inoltre, tali rimborsi non concorrono a formare il reddito (purchè documentati).

3. nell'ipotesi di indennizzo + spese ulteriori anche non documentabili (lavanderia, telefono, parcheggio, mance ecc.), la soglia di 46,48 euro rimane immutata, ma i rimborsi concorreranno interamente a formare il reddito;

rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, debitamente documentate, non concorrono a formare il reddito. Le "altre" spese sopra citate, tuttavia, anche se non documentate ma solo analiticamente prospettate, non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di € 15,49 (€ 25,82 per le trasferte all'estero).

le indennità e i rimborsi per le trasferte all'interno del territorio comunale sono considerate per intero come reddito.
In ultimo,

- le indennità e le maggiorazioni ricevute dai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.

- anche le indennità di trasferimento e/o di prima sistemazione concorrono a formare il reddito nella misura del 50%, sempre che non superino il limite di:

1.549,37 euro per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale;

4.648,11 euro per quelli fuori dal territorio nazionale (trasferimenti dall'Italia all'estero) o per i quali avviene il trasferimento nel territorio nazionale (dall'estero all'Italia).